

AVVISO AGLI AZIONISTI DI FMR-ART'E' S.P.A.

(pubblicato ai sensi dell'art. 84 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/1999)

Bologna, il 10 dicembre 2009

Si comunica che in data 9 dicembre è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna la delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di FMR-Art'è S.p.A. ("FMR"), tenutasi in prima convocazione in data 30 novembre 2009 ("Assemblea Straordinaria"), di approvazione del progetto relativo alla fusione per incorporazione di FMR in Codex S.p.A. ("Codex") (l'operazione di fusione di seguito "Fusione", il relativo progetto di seguito "Progetto di Fusione").

Agli azionisti di FMR che non hanno concorso alla suddetta deliberazione di approvazione della Fusione ("Delibera") spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quinquies del codice civile, in quanto riceverebbero in concambio azioni non quotate in alcun mercato regolamentato ("Diritto di Recesso"). L'esercizio del Diritto di Recesso dovrà avvenire secondo le modalità e le tempistiche indicate di seguito, in conformità a quanto disposto dal codice civile.

Presupposti del recesso e soggetti legittimati all'esercizio del Diritto di Recesso.

L'efficacia del Diritto di Recesso è subordinata all'efficacia della Fusione.

Ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, i soggetti legittimati all'esercizio del Diritto di Recesso sono gli azionisti di FMR (i) che non hanno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione, vale a dire i soci assenti, dissenzienti e astenuti, e (ii) titolari delle azioni ordinarie di FMR ("Azioni") oggetto del Diritto di Recesso dalla data della Delibera e sino alla data in cui il Diritto di Recesso sia esercitato ("Azionisti Legittimati").

Valore di liquidazione.

Il valore di liquidazione delle Azioni in relazione alle quali sarà esercitato il Diritto di Recesso (di seguito "Azioni Oggetto di Recesso"), è stato determinato in misura pari ad Euro 4,960 (quattro virgola novecentosessanta) calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, codice civile e comunicato al mercato in data 13 novembre 2009, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Si segnala che il valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso è inferiore al corrispettivo offerto da Codex nel corso dell'offerta pubblica di acquisto promossa dalla stessa Codex e conclusa in data 19 giugno 2008, pari ad Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) per azione.

Procedura per l'esercizio del Diritto di Recesso.

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle Azioni detenute, mediante invio di una lettera raccomandata ("Comunicazione") che dovrà essere spedita presso la sede di FMR in Villanova di Castenaso (BO), Via Cavour n. 2 entro il termine di quindici giorni di calendario ("Termine") dalla data di iscrizione della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria relativa alla Fusione presso il competente Registro delle Imprese ("Iscrizione"). Al fine di facilitare l'esercizio del Diritto di Recesso è stato predisposto un facsimile della Comunicazione disponibile sul sito www.marilenaferrari-fmr.it ed in particolare nella sezione http://www.marilenaferrari-fmr.it/it/la_casa_editrice_d_arte/investor_center-corporate_governance.php

La Comunicazione dovrà recare l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale, del domicilio dell'Azionista Legittimato recedente per le comunicazioni inerenti il Diritto di Recesso, del numero di Azioni Oggetto di Recesso e della categoria, degli estremi e coordinate del conto corrente dell'Azionista Legittimato recedente su cui accreditare l'importo del valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, unitamente all'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le medesime Azioni Oggetto di Recesso.

L'Azionista Legittimato che intende recedere dovrà altresì trasmettere a FMR, a pena di inammissibilità della dichiarazione di recesso, con le stesse modalità e contestualmente alla Comunicazione, un'apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi in regime di gestione accentrata, la quale attesti, in relazione alle Azioni Oggetto di Recesso (i) la titolarità delle Azioni Oggetto di Recesso prima dell'apertura dell'Assemblea Straordinaria, (ii) il permanere della titolarità delle stesse dall'apertura dell'Assemblea Straordinaria sino al momento del rilascio della certificazione e (iii) l'assenza di pegno o altri vincoli sulle Azioni Oggetto di Recesso; in caso contrario, e quindi nell'ipotesi in cui Azioni Oggetto di Recesso siano gravate da pegno o altro vincolo a favore di terzi, l'Azionista Legittimato recedente dovrà trasmettere a FMR – quale condizione di ammissibilità della dichiarazione di recesso – apposita dichiarazione rilasciata dal creditore pignoratizio, o dal soggetto in favore del quale sia costituito altro vincolo con cui tale soggetto rilasci il proprio consenso irrevocabile a FMR ad effettuare la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, in conformità alle istruzioni dell'Azionista Legittimato recedente.

Si precisa che qualora l'Azionista Legittimato che abbia esercitato il Diritto di Recesso inviando la Comunicazione entro il Termine non sia in grado di allegare la predetta certificazione, dovrà trasmetterla mediante invio di un'ulteriore lettera raccomandata al predetto recapito di FMR entro il terzo giorno lavorativo successivo al Termine.

Vincolo di intrasferibilità.

Le Azioni Oggetto di Recesso sono gravate da vincolo di intrasferibilità come previsto dall'art. 2437-bis, comma secondo, del codice civile, ferma restando la facoltà di revoca delle dichiarazioni di recesso sino alla data di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso e l'inefficacia delle suddette dichiarazioni in caso di revoca della Delibera come previsto dall'art. 2437 bis, comma terzo, del codice civile.

Procedimento di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso.

Il procedimento di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso si svolgerà in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-quater del codice civile, successivamente al perfezionamento della Fusione.

Le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione ai soci di FMR che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso in proporzione al numero delle Azioni possedute. L'offerta di opzione sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Bologna a norma e nei termini di legge e di ciò sarà data tempestiva comunicazione.

Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine di 30 (trenta) giorni dal deposito dell'offerta predetta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta ai sensi dell'art. 2437-quater, terzo comma, del codice civile, avranno diritto di prelazione per l'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso che saranno rimaste non optate.

L'offerta di opzione sarà effettuata nel rispetto di ogni normativa applicabile e nei confronti, a parità di trattamento, degli azionisti di FMR che non avranno esercitato il Diritto di Recesso.

Qualora detti azionisti di FMR non acquistino, nell'esercizio dei diritti di opzione e di prelazione di cui sopra, la totalità delle Azioni Oggetto di Recesso, il Consiglio di Amministrazione di FMR potrà procedere al loro collocamento ai sensi dell'art. 2437-quater, comma quarto, del codice civile. Il collocamento non sarà effettuato, né direttamente né indirettamente (anche attraverso servizi postali o qualsiasi altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale, ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet), tramite offerta negli Stati Uniti d'America, nei relativi territori e possedimenti o in ogni altro territorio che è sottoposto a giurisdizione degli Stati Uniti d'America, nonché in qualsiasi altro paese nel quale simili offerte o la loro diffusione non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità; né sarà promosso attraverso i servizi postali, né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, il sistema postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America e degli altri paesi di cui sopra, né attraverso qualsivoglia struttura, o attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America e degli altri paesi, né in alcun altro modo.

In caso di mancato collocamento entro 180 (centottanta) giorni dalla Comunicazione, le Azioni Oggetto di Recesso saranno rimborsate mediante acquisto da parte di FMR ai sensi dei commi quinto, sesto e settimo dell'art. 2437-quater del codice.

FMR provvederà a dare comunicazione del deposito dell'offerta di opzione ed delle modalità di adesione mediante pubblicazione di apposito avviso ai sensi di legge.